



COMUNE DI SETTIMO VITTORE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 9/2026

IL SINDACO

ESAMINATO

lo stato di fatto dei sentieri comunali nel territorio del Comune, ed in particolare del tratto della Via Francigena che da Montestrutto giunge in Località Montiglie e del tratto di mulattiera che da Montestrutto arriva fino al Comune di Nomaglio.

CONSIDERATO

Che in data 05/03/2026 ns. prot. 1468 è stata segnalata dal direttore lavori delle squadre forestali regionali che operano sul territorio la presenza di piante e cespugli, su sedime privato, fortemente inclinati verso le mulattiere e che rappresentano un potenziale rischio per i viandanti;

VERIFICATO

che i proprietari di tutti i fondi confinanti con i sentieri e le mulattiere pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza dei viandanti descritte nel capoverso precedente, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse.

VISTI

l'art. 50 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del D. Lgs. N° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni; gli artt. 892,894,895,896 del codice civile;

RILEVATA l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati.

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni confinanti con il tratto della Via Francigena che da Montestrutto giunge in Località Montiglie e del tratto di mulattiera che da Montestrutto arriva fino al confine con il Comune di Nomaglio:

- 1. al taglio delle piante: pericolanti, in cattivo stato vegetativo, fortemente inclinate verso la mulattiera, e che, rappresentano un potenziale rischio per i viandanti;**
- 2. alla rimozione immediata dai sentieri e mulattiere e sue pertinenze di: alberi, ramaglie e terriccio, provenienti dai propri fondi, che possano ostacolare il passaggio dei viandanti;**

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi latitanti i tratti della Via Francigena in precedenza citati, dovranno essere completati **entro il giorno 1° aprile 2026**. Entro tale data dovranno essere eseguiti i lavori di abbattimento delle piante a rischio di crollo sulla viabilità, ivi compresa la corretta sistemazione dei residui rilasciati in bosco.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte; l'eventuale rilascio in bosco di materiale legnoso o ramaglie potrà avvenire solo in posizione che non ostacoli il regolare passaggio dei viandanti;



COMUNE DI SETTIMO VITTORE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Controlli su rispetto dell'ordinanza saranno svolti dalla Polizia Municipale, ed in generale, da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada in collaborazione con gli Uffici Comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

Scaduto il termine del 1° aprile 2026 si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'Ufficio, dalle squadre forestali regionali che operano sul territorio.

Il tutto come sopra specificato, fatta salva ogni azione contravvenzionale al riguardo e ferme restando la responsabilità civile e penale dei proprietari stessi per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltreché dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate amministrativamente a norma delle vigenti disposizioni di Legge, lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale (art. 650 codice penale).

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale.

INCARICA

il Comando di Polizia Municipale dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare sanzioni, nei confronti dei trasgressori.

RICORDA CHE:

in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

RAMMENTA ALTRESI'

il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia in esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile

Settimo Vittone, 10/03/2026

IL SINDACO
Ivo PERETTO